



DETERMINAZIONE QUESITI Urbanistici ed Edilizi

Quesito Protocollo N. 55023 Del 05/04/2005

Classificazione:
08/2005

Data:
aprile 2005

Tipologia		
<input type="checkbox"/> edilizia residenziale	<input type="checkbox"/> urbanistica	<input type="checkbox"/> igiene
<input type="checkbox"/> edilizia commerciale	<input checked="" type="checkbox"/> zona agricola	
<input type="checkbox"/> edilizia alberghiera		

DETERMINAZIONE

Riferimenti normativi:		
<input checked="" type="checkbox"/> NTA PRG Zone omogenee E Art. 31.1 zona E1	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sito/lotto/costruzione:		
<p>Fabbricato a civile abitazione, con pertinenze distaccate (destinazione a deposito/ripostiglio) posti in zona E1 agricola normale con terreno pari a mq. 41.000 circa. Il fabbricato principale è stato costruito in data ante 1942; nell' '80 è stata ritirata concessione edilizia per opere di restauro e trasformazione del fabbricato principale da rurale a residenziale. Nell' '85 è stata richiesta la sanatoria per la costruzione dei manufatti staccati dal fabbricato principale (ritirata nel '92).</p>		
Sintesi quesito:		
<p>Visto che alla data di adozione del PRG il proprietario non era più imprenditore agricolo e visto che attualmente la superficie del terreno rimasta è di 2.000 mq, si richiede se è possibile effettuare su tali fabbricati opere di ristrutturazione edilizia, aumentare le unità immobiliari, accorpate le pertinenze tra loro.</p>		
Norma specifica:		
<p>Determinazione assunta:</p> <p>Si tratta di costruzione esistente in contrasto con le norme di PRG ai sensi dell'art. 19. Trattandosi di civile abitazione in zona agricola normale (Art. 31.1) e non appartenendo pertanto né ad azienda agricola né ai cosiddetti "edifici civili nel forese" (art. 31.1.4) gli interventi possibili sono quelli del del primo comma dell'art. 19 delle N.T.A. " manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che non modifichino la destinazione d'uso in atto come definita dal precedente art. 12 (salvo che la nuova destinazione sia tra quelle consentite nella zona in cui si trova il fabbricato), non aumentino la Su." Sono invece possibili accorpamenti delle pertinenze ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. a condizione comunque che i nuovi locali conservino l'uso accessorio.</p>		
Interferenze con altre norme - orientamenti interpretativi:		
<p>Chiavi di archiviazione/ricerca:</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> fabbricati in zona agricola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>